DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1977

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Regno dei Paesi Bassi in applicazione del titolo I della direttiva 72/161/CEE

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(77/526/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socioeconomica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura [1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che, in data 3 giugno 1977, il governo olandese ha comunicato, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 72/161/CEE, un decreto del 16 maggio 1977 relativo al regime di sovvenzione all'informazione socioeconomica, conformemente al titolo I della direttiva predetta ;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 72/161/CEE, la Commissione deve decidere, in funzione della conformità alla direttiva delle disposizioni comunicate e tenendo conto degli obiettivi della stessa, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per un intervento finanziario della Comunità ;

considerando che il titolo I della direttiva 72/161/CEE ha per finalità principale di consentire alle persone che lavorano nell'agricoltura, in particolare a quelle che devono modificare profondamente l'orientamento della loro attività, di prendere una decisione in merito all'avvenire professionale proprio e dei figli in piena conoscenza delle possibilità esistenti e delle conseguenze della scelta effettuata ;

considerando che a tal fine gli Stati membri sono pertanto tenuti :

— a norma dell'articolo 2, lettera a) e dell'articolo 3 della direttiva 72/161/CEE, a creare e sviluppare servizi d'informazione socioeconomica pubblici ovvero espressamente designati e riconosciuti dagli Stati membri ovvero, all'interno dei servizi già esistenti, sezioni specializzate d'informazione socioeconomica ;

— a norma dell'articolo 2, lettera b) e dell'articolo 4, ad istituire un adeguato sistema di formazione e di perfezionamento per consulenti socioeconomici e ad assumere le relative spese di formazione e di perfezionamento ;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 72/161/CEE, il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 25 % di un importo forfettario di 7 500 unità di conto per ogni nuovo consulente entrato in servizio che dedichi la sua attività all'informazione socioeconomica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva ;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 72/161/CEE, il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 25 % delle spese di formazione e di perfezionamento ai sensi dell'articolo 4 della direttiva, nei limiti di un importo globale di 4 500 unità di conto per ogni consulente che abbia concluso un corso di formazione o di perfezionamento e che dedichi la sua attività all'informazione socioeconomica ai sensi dell'articolo 3 ;

considerando che il numero, l'attività, la formazione e il perfezionamento dei consulenti socioeconomici secondo la comunicazione del governo olandese permettono di conseguire le finalità del titolo I della direttiva 72/161/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari ;

considerando che il disposto della presente decisione è conforme al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni di attuazione comunicate dal governo olandese in data 3 giugno 1977 per l'attuazione dell'informazione socioeconomica della popolazione agricola

[1] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.

rispondono ai requisiti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 8 della direttiva 72/161/CEE.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH